

DELIBERAZIONE
n. 114 del 15 luglio 2015

Oggetto: **Riesame in autotutela della Deliberazione n. 67 del 20 aprile 2015-
“Definizione della controversia : ██████████ Group Italia ██████████ /Fastweb
██████████”: conferma del provvedimento.**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

DELIBERAZIONE n. 114 del 15 luglio 2015

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- la Deliberazione Agcom n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249” e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l’“Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, lett. e);
- l’istanza pervenuta in data 15 giugno 2015 (Prot. n. 14012) con cui la società ██████ Group Italia ██████ tramite l’Avv. ██████ Nitri e la Dott.ssa ██████ Sapienza, ha chiesto il riesame in autotutela della Deliberazione Co.Re.Com. Toscana n. 67 del 20 aprile 2015;
- la nota Prot. n. 16109/1.11.12.2 con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento, finalizzato al riesame in via di autotutela della citata deliberazione n. 67 del 20 aprile 2015, assegnando a Fastweb ██████ per il deposito di memorie, il termine perentorio di giorni cinque (5) dalla ricezione della comunicazione;

RIESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO:

- che non sono pervenute osservazioni nel termine assegnato;
- che non si ravvisano elementi per modificare la decisione adottata;

DELIBERAZIONE
n. 114 del 15 luglio 2015

VISTI la relazione istruttoria redatta e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 15 luglio 2015;

D E L I B E R A

di rigettare la richiesta di riesame di cui in premessa, confermando la propria Deliberazione n. 67 del 20 aprile 2015.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini